

Informazioni societarie

SALERNO SOLIDALE - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SALERNO (SA) VIA GUIDO VESTUTI SNC cap 84100 PRESSO CENTRO
SOCIALE SALERNO

Codice fiscale: 03309030652

Numero REA: SA - 287252

Impresa in fase di aggiornamento

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo 3

 Estremi di costituzione 3

 Sistema di amministrazione e controllo 3

 Oggetto sociale 3

 Altri riferimenti statutari 4

Allegati 5

 Statuto 5

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03309030652
del Registro delle Imprese di SALERNO
Precedente numero di iscrizione: SA-1997-192084
Data iscrizione: 23/06/1997

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/06/1997

Informazioni costitutive

Dato atto di costituzione: 27/01/1997

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società

Data termine: 31/12/2025

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/1997
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Forme amministrative

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Numero minimo amministratori: 3
Numero massimo amministratori: 5

Collegio sindacale

Numero effettivi: 3

Oggetto sociale

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO:
PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVORE DEI MINORI, DEGLI ANZIANI, DEI DIVERSAMENTE ABILI E INFERMI, ANCHE CON ASSISTENZA DOMICILIARE, PROMOZIONE DI SOGGIORNI CLIMATICI A FINI TERAPEUTICI ED INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE, NONCHE' SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI ANCHE MEDIANTE ISTITUZIONE E GESTIONE DI CENTRI POLIFUNZIONALI, CASE PROTETTE, CASE ALBERGO E COMUNITA' ALLOGGIO. LA SOCIETA' POTRA' EFFETTUARE ATTIVITA' DI TRASPORTO DI PERSONE E PRESTAZIONE DI SERVIZI DI QUALSIASI TIPO, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI SOCIALI, SANITARI E PARASANITARI NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. ISTITUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI CENTRI SOCIALI E STRUTTURE POLIVALENTI, SPORTIVE, RICREATIVE, CULTURALI E DI SPETTACOLO, ASILI NIDO, ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, FIERE, RETI DI PUBBLICITA' CON OGNI FORMA E MEZZO, SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI CUSTODIA, ETC, ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI PULIZIA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AREE A VERDE E NON.
LA SOCIETA' PUO', INOLTRE, ESEGUIRE OGNI ALTRA ATTIVITA' E SERVIZIO ATTINENTE O CONNESSO ALL'OGGETTO, NESSUNO ESCLUSO.
LA SOCIETA' REALIZZA E GESTISCE TALI ATTIVITA' E SERVIZI DIRETTAMENTE "PER CONTO", IN CONVENZIONE, IN CONCESSIONE, IN APPALTO O IN QUALSIASI ALTRA FORMA E PUO', ALTRESI', EFFETTUARE DETTE ATTIVITA' E SERVIZI, A SEGUITO DI RICHIESTA DI TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE, ENTI PUBBLICI O PRIVATI ANCHE NON SOCI.
LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE ATTIVITA' COMMERCIALI COLLEGATE COMPLEMENTARI ALL'OGGETTO SOCIALE E COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE, MOBILIARI ED IMMOBILIARI RITENUTE NECESSARIE ED UTILI PER IL

CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
LA SOCIETA' PUO' ASSUMERE, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, INTERESSENZE, QUOTE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA', IMPRESE O CONSORZI DI IMPRESE EX ART.2602 C.C. AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, SIA ITALIANE CHE ESTERE.
LA SOCIETA' PUO' CONTRARRE MUTUI, RICHIEDERE FIDI, SCONTARE E SOTTOSCRIVERE EFFETTI SIA CON ISTITUTI PUBBLICI CHE PRIVATI, CONCEDERE E RICEVERE FIDEJUSSIONI E IPOTECHE DI OGNI ORDINE E GRADO ED EMETTERE OBBLIGAZIONI.
LA SOCIETA' ASSICURA AGLI UTENTI E AI CITTADINI LE INFORMAZIONI INERENTI AI SERVIZI GESTITI.
LA SOCIETA' - AI SENSI DELL'ART.113 COMMA 5 SUB C) D.LGS 267/00 - DEVE REALIZZARE LA PARTE PIU' IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITA' CON L'ENTE O GLI ENTI PUBBLICI CHE LA CONTROLLANO

Altri riferimenti statutari

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADEGUAMENTO STATUTO D.LGVO 17/1/2003 N.6
= ART.1: LA PRECISAZIONE CHE LA SOCIETA' E' A PARTECIPAZIONE TOTALE DI CAPITALE PUBBLICO E CHE E' SOGGETTA AL CONTROLLO E ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI SALERNO;
= ART.2: LA RIFORMULAZIONE DEL PATTO RELATIVO AI REQUISITI DEI SOCI PREVEDENDO CHE ESSI SIANO ESCLUSIVAMENTE ENTI PUBBLICI CON L'OBBLIGO DI ESERCITARE SULLA SOCIETA' PARTECIPATA CONTROLLO ANALOGO A QUELLO ESERCITATO SUI PROPRI SERVIZI;
= ART.14: LA RIFORMULAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA DIREZIONE E CONTROLLO PREVEDENDOSI LE MODALITA' CON LE QUALI IL COMUNE DI SALERNO DEBBA ESERCITARLI ATTRAVERSO I PROPRI ORGANI SIA CON ATTI DI APPROVAZIONE (CONTROLLO PREVENTIVO E STRATEGICO) SIA CON MONITORAGGIO E VERIFICA (CONTROLLO CONTESTUALE E POSTERIORE) E PREVEDENDOSI ALTRESI' L'INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA, NONCHE' MEDIANTE ISCRIZIONE, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI, PRESSO LA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART.2497 BIS, DELL'ENTE ALLA CUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO E' SOGGETTA;
= ART.30: LA SOPPRESSIONE DELLA PREVISIONE STATUTARIA RELATIVA ALLA POSSIBILITA' DI NOMINARE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPRESO IL PRESIDENTE, TRA I NON SOCI;
= ART.31: L'ESPLICITO RIFERIMENTO ALL'ART.50 COMMA 8 D.LGS. 267/00 IN ORDINE AI POTERI SPETTANTI AL SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
= ART.35: L'ESPLICITO RIFERIMENTO ALL'ART.50 COMMA 8 D.LGS. 267/00 IN ORDINE AI POTERI SPETTANTI AL SINDACO DEL COMUNE DI SALERNO PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E LA MAGGIORANZA DEI MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE.
MODIFICA STATUTARIA RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA MODALITA' DI NOMINA NEL RISPETTO DELL'ATTUALE NORMATIVA DI CUI AL DPCM 26 LUGLIO 2007 IN ATTUAZIONE DEL COMMA 729 DELL'ART.1 DELLA LEGGE N.296/2006 (ART.20)

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 12-08-2008 - Statuto completo

	Il Presidente, infine, proclama i risultati della votazione e, non essendovi null'altro da	
	deliberare, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette.	
	lo Notaio	
	ho letto tale atto, presente l'assemblea, al costituito che lo approva.	
	Dattiloscritto da persona fida	
	Consta di fogli tre per facciate nove fin qui.	
	F.TO: SALVATORE MEMOLI - GIUSEPPE MONICA NOTAIO -	
		
	dott. Giuseppe Monica	
	- NOTAIO - SALERNO SOLIDALE	
	<i>società per azioni</i>	
	<u>STATUTO</u>	
	<u>ART. 1 - DENOMINAZIONE</u>	
	Ai sensi degli artt. 112 ss. del D.Lgs. 267/00 è costituita una società per azioni con	
	la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, soggetta al controllo e all'attività di	
	direzione e coordinamento del Comune di Salerno con la denominazione di	
	"SALERNO SOLIDALE S.p.a."	
	<u>ART. 2 - SOCI</u>	
	1 - La società può essere partecipata esclusivamente da enti pubblici, i quali - ai	

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 12-08-2008

	sensi dell'art.113 comma 5 sub c) D.Lgs 267/00 - hanno obbligo di esercitare sulla	
	società partecipata, controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.	
	<u>ART. 3 - SEDE</u>	
	1 - La società' ha sede legale in Salerno.	
	2 - La società' ha facoltà' di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti,	
	agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da	
	parte del Consiglio di Amministrazione, sempre all'interno del territorio del Comune di	
	Salerno.	
	<u>ART. 4 - DURATA</u>	
	La durata della società' e' stabilita sino al 31.12.2025 salvo proroga o anticipato	
	scioglimento con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.	
	<u>ART. 5 - OGGETTO</u>	
	La società' ha per oggetto:	
	prestazioni di servizi a favore dei minori, degli anziani, dei diversamente abili e	
	infermi, anche con assistenza domiciliare, promozione di soggiorni climatici a fini	
	terapeutici ed interventi di integrazione sociale, nonché' servizi semiresidenziali e	
	residenziali anche mediante istituzione e gestione di centri polifunzionali, case	
	protette, case albergo e comunità' alloggio. La società potrà effettuare attività di	
	trasporto di persone e prestazione di servizi di qualsiasi tipo, nell'ambito degli	
	interventi sociali, sanitari e parasanitari nei confronti di tutti i soggetti che ne facciano	
	richiesta. Istituzione, gestione e manutenzione di centri sociali e strutture polivalenti,	
	sportive, ricreative, culturali e di spettacolo, asili nido, organizzazione di convegni,	
	fiere, reti di pubblicità con ogni forma e mezzo, servizi di accoglienza e di custodia,	
	etc, attività' di somministrazione di alimenti e bevande.	
	La società potrà svolgere attività di pulizia, manutenzione e riparazione di aree a	

verde e non.	
La societa' puo', inoltre, eseguire ogni altra attivita' e servizio attinente o connesso	
all'oggetto, nessuno escluso.	
La societa' realizza e gestisce tali attivita' e servizi direttamente "per conto", in	
convenzione, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e puo', altresì,	
effettuare dette attivita' e servizi, a seguito di richiesta di terzi, siano essi persone	
fisiche, enti pubblici o privati anche non soci.	
La societa' puo' svolgere attivita' commerciali collegate complementari all'oggetto	
sociale e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed	
immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	
La societa' puo' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote	
di partecipazioni in societa', imprese o consorzi di imprese ex art.2602 c.c. aventi	
oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia italiane che estere.	
La societa' puo' contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia	
con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni	
ordine e grado ed emettere obbligazioni.	
La societa' assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.	
La societa' - ai sensi dell'art.113 comma 5 sub c) D.Lgs 267/00 - deve realizzare la	
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la	
controllano.	
<u>ART. 6 - DOMICILIO</u>	
Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del	
revisore, per i loro rapporti con la societa', e' quello che risulta dai libri sociali.	
<u>ART. 7 - CAPITALE</u>	
1- Il capitale sociale e' di euro 103.290,00 (centotremiladuecentonovanta) ed e' diviso	

	in numero di 1.000 azioni del valore nominale di euro 103,29 ciascuna.	
	Con delibera di assemblea straordinaria del 30 giugno 2008 è stato deliberato	
	l'azzeramento per perdite e la ricostituzione a euro 550.023,00	
	(cinquecentocinquantamila ventitré) per n. azioni.	
	2- Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel	
	rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.	
	3- L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche	
	con conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 2441 del Codice Civile.	
	4- La quota del Comune di Salerno dovrà comunque risultare prevalente rispetto a	
	quella degli altri soci e non potrà mai	
	essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale.	
	<u>ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI</u>	
	1- La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli	
	artt. 2447 bis e ss. c.c.	
	2- La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo.	
	<u>ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI</u>	
	1 - La società potrà chiedere finanziamenti esclusivamente ai soci iscritti da almeno	
	tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% del capitale sociale	
	risultante	
	dall'ultimo bilancio approvato: tali finanziamenti qualora concessi da tutti i soci	
	proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dovranno intendersi non	
	fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità degli stessi non consti da delibera	
	assembleare assunta all'unanimità.	

2 - Possono essere emesse azioni di risparmio nonche' obbligazioni ex art. 2410 del codice civile.	
<u>ART. 10 - LE AZIONI</u>	
1- Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.	
2- Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.	
3- In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.	
4- Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 del Codice Civile è fissato in sei mesi.	
5- La società previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformita' degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.	
<u>ART. 11 – PRELAZIONE</u>	
1 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse, in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.	
2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal	

	ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i	
	soci.	
	3 - I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a	
	mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione la propria incondizionata volonta' di acquistare, in tutto o in parte, le	
	azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare	
	l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di	
	acquisto pervenute.	
	4 - Nel caso in cui l'offerta venga accettata da piu' soci, le azioni o i diritti di opzione	
	offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al	
	capitale della societa'.	
	5 - Qualora le azioni poste in vendita non trovino collocamento tra i soci secondo le	
	predette modalita', l'assemblea degli azionisti potra' autorizzarne l'acquisto a nome	
	della societa' tenute presenti le disposizioni dell'art. 2357 del codice civile.	
	6 - Esaurita negativamente la procedura di cui sopra le azioni potranno essere	
	alienate a terzi.	
	7 - La cessione di azioni dovra' avvenire previa autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione e dopo aver svolto una selezione intesa ad individuare i soggetti piu'	
	idonei in base ai seguenti elementi:	
	- affidabilita' tecnica degli aspiranti desunta principalmente dallo svolgimento	
	pluriennale di attivita' previste nello scopo sociale;	
	- affidabilita' finanziaria desunta da indici certi e documentabili.	
	8 - Il trasferimento delle azioni, visto l'art.2 comma 1 del presente statuto, e'	

	consentito solo a favore di enti pubblici.	
	I trasferimenti compiuti in violazione di quanto al precedente capoverso sono nulli ai	
	sensi dell'art.1418 comma 1 c.c..	
	<u>ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO</u>	
	1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti	
	deliberazioni:	
	- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento	
	significativo dell'attività sociale;	
	- trasformazione della società;	
	- trasferimento della sede fuori dal territorio italiano;	
	- revoca dello stato di liquidazione;	
	- modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto;	
	- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.	
	- la proroga del termine;	
	- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.	
	2 - Per le modalità relative all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle norme del	
	codice civile.	
	<u>ART.13 - UNICO SOCIO</u>	
	1 - Quando le azioni risultano appartenere ad un unico socio, gli Amministratori	
	devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione	
	contenente il cognome ed il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o	
	lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede e cittadinanza dell'unico socio.	
	2 - Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori	
	debbono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese.	
	3 - Le dichiarazioni degli Amministratori debbono essere riportate nel libro dei soci	

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2008 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 12-08-2008

	entro giorni 30 dall'iscrizione nel Registro delle imprese.	
	<u>ART.14 - DIREZIONE E COORDINAMENTO</u>	
	1. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Salerno che li	
	esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività	
	svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità	
	dell'amministrazione societaria.	
	2. Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, con le	
	seguenti modalità:	
	a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico)	
	La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Salerno i seguenti documenti	
	almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi	
	societari:	
	1. bilancio;	
	2. relazione previsionale e programmatica;	
	3. organigramma;	
	4. programmi;	
	5. piani finanziari ed industriali;	
	6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di	
	azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di	
	capitale.	
	Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi	
	societari, il Comune di Salerno, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla	
	società atti di indirizzo vincolanti.	
	b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore)	
	Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo	

	dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al	
	Comune di Salerno, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio	
	di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione, sull'andamento	
	economico, patrimoniale e finanziario e sull'andamento gestionale, nonché sulle	
	relative previsioni a breve e medio termine.	
	Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del	
	trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle	
	relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento	
	della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario,	
	la società è tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi.	
	Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.	
	Il Comune di Salerno, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti	
	di indirizzo vincolanti per la società.	
	3. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante	
	iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese	
	ai sensi dell'art.2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è	
	soggetta.	
	<u>ART. 15 - ORGANI DELLA SOCIETA'</u>	
	Sono organi della società':	
	- L'assemblea dei soci;	
	- Il Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;	
	- Il Collegio Sindacale.	
	<u>ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	
	1- L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in	

	conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' assenti o	
	dissenzienti.	
	2- Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune di Salerno in	
	seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussione ed alla votazione, senza	
	ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'assemblea	
	stessa.	
	<u>ART. 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA</u>	
	1- L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in	
	sua assenza o in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in mancanza da	
	persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.	
	2- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia	
	assunto da un notaio ai sensi di legge.	
	3- Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea.	
	4- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal segretario e tale verbale deve indicare:	
	- la data dell'assemblea;	
	- l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato;	
	- le modalità ed i risultati della votazione;	
	- l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o se si	
	siano astenuti.	
	5 - Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione	
	posseduta.	
	<u>ART. 18 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA</u>	
	1 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal	
	presente statuto.	

	2 - Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	
	- l'approvazione del bilancio, dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche e dei piani finanziari;	
	- la nomina e revoca degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva delle nomine ex art. 2449 c.c. nel rispetto degli artt. 31 e 35 del presente Statuto;	
	- la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;	
	- la deliberazione sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, qualora il Consiglio di Amministrazione ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sulle spese che impegnano la società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e relative permuta.	
	<u>ART. 19 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA</u>	
	Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	- le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;	
	- l'emissione delle obbligazioni;	
	- lo scioglimento della società;	
	- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.	
	<u>ART. 20 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI AL COMUNE DI SALERNO</u>	
	Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Salerno a cura del Presidente del Consiglio di	

	Amministrazione.	
	<u>ART. 21 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</u>	
	1 - L'assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 37 comma 3, e' convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	2 - E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne e' fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.	
	3 - L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con nota Raccomandata R.R. almeno 8 giorni prima dell'adunanza.	
	<u>ART. 22 - ASSEMBLEA IN SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE</u>	
	1 - Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.	
	2 - L'assemblea di ulteriore convocazione non puo' tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
	<u>ART. 23 - ASSEMBLEA TOTALITARIA</u>	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea e' regolarmente costituita quando e' rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	<u>ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA</u>	

1 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione e' regolarmente costituita con la	
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
2 - L'assemblea ordinaria in seconda convocazione e' regolarmente costituita	
qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.	
3 - L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta delle quote di	
capitale rappresentato.	
<u>ART. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA</u>	
1 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole	
dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.	
2 - In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole	
dei soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.	
<u>ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA</u>	
1 - Per aver diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano	
regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima	
dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito	
indicati nell'avviso di convocazione.	
2 - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a	
mezzo delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del	
Codice Civile.	
<u>ART. 27 - COMPUTO DEI QUORUM</u>	
Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini	
della regolare costituzione dell'assemblea;	
le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito	
della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate	
ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.	

<u>ART. 28 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA</u>		
	I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale hanno il diritto di	
	ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non	
	essere sufficientemente informati sugli argomenti dell'ordine del giorno.	
<u>ART. 29 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</u>		
	1 - Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il disposto dell'art. 2383	
	del codice civile, sono rieleggibili.	
	L'assemblea fissa il loro eventuale compenso. Essi scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	2 - I consiglieri di nomina diretta di cui al successivo art.31 possono essere revocati e	
	sostituiti in ogni momento dal Sindaco del Comune di Salerno.	
	3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, fino ad	
	un numero comunque inferiore alla maggioranza dei componenti l'organo	
	amministrativo, i componenti restati in carica, purché la maggioranza di questi	
	risulti costituita da nominati dell'Assemblea nel rispetto del successivo art.31,	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Resta	
	ferma la riserva di nomina ex art. 2449 c.c. e l'osservanza di quanto previsto dal	
	successivo art. 31.	
<u>ART. 30 – AMMINISTRAZIONE</u>		
	1 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un	
	minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, ivi compreso il Presidente, scelti	
	per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di	
	attività della società, nel rispetto dell'attuale normativa di cui al Dpcm 26 luglio 2007	
	in attuazione del comma 729 dell'art.1 della Legge n.296/2006 (con l'effetto che	
	laddove fossero non più applicabili i parametri di cui a tale normativa, il numero dei	

	membri sarà liberamente determinabile tra il minimo e il massimo di cui innanzi).	
	2 - Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono	
	l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.	
	3 - Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e	
	quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il	
	Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal	
	presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le	
	attribuzioni del Consiglio medesimo.	
	<u>ART. 31 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	1 - Il Sindaco del Comune di Salerno, ai sensi sia dell'art. 2449 Codice Civile, sia	
	dell'art.50 comma 8 D.Lgs 267/00, nomina il Presidente del consiglio di	
	Amministrazione.	
	2 - E' comunque riservata al Sindaco del Comune di Salerno la nomina della	
	maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci.	
	3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di	
	Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno;	
	controlla la regolarità della gestione della società riferendone al Consiglio, attua le	
	deliberazioni del Consiglio.	
	4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dal	
	successivo art. 32 ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi. In caso di	
	impedimento, il Presidente ove non sia nominato il Vice-Presidente, e' sostituito	
	dall'Amministratore Delegato o dal consigliere a ciò delegato.	
	<u>ART. 32 - ORGANI DELEGATI</u>	
	1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di	

	esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, all'Amministratore Delegato. Non	
	sono delegabili le materie espressamente riservate, per legge e/o statuto al Consiglio	
	di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'Amministratore Delegato	
	nominato sarà scelto tra i Consiglieri nominati dal Sindaco di Salerno.	
	2 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al	
	Consiglio, direttori, procuratori speciali	
	e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri	
	e gli emolumenti.	
	3 – All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società nei limiti della	
	delega conferita.	
	<u>ART. 33 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono	
	riconosciute le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla	
	legge e dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.	
	<u>ART. 34 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
	1 - Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta il Presidente lo	
	giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo	
	dei suoi componenti.	
	2 - La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata r.r. da	
	recapitarsi almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione a ciascun	
	amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza può essere fatta per	
	telegramma spedito almeno un giorno prima.	
	3 - Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli	
	Amministratori in carica e delibera:	

	- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti;	
	4 - Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei	
	consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:	
	- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;	
	- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;	
	- la nomina o la designazione di rappresentanti della società' in seno agli organi	
	amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società' partecipa.	
	5 - Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione,	
	qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.	
	<u>ART. 35 - COLLEGIO SINDACALE</u>	
	1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società' e sul suo concreto funzionamento.	
	2 - L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il	
	Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante.	
	3 - Al Sindaco del Comune di Salerno spetta, ai sensi sia dell'art.2449 Codice Civile,	
	sia dell'art.50 comma 8 del D.Lgs 267/00 la nomina del Presidente e della	
	maggioranza dei membri effettivi.	
	4 - Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui	
	all'art. 2399 c.c., poiché la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco	
	e la sua sostituzione.	
	5 - Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 giorni.	
	6 - Il Collegio Sindacale e' regolarmente costituito con la presenza della maggioranza	
	dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei	
	presenti.	

ART. 36 - CONTROLLO CONTABILE		
	1 - Il Collegio Sindacale e' altresì investito del controllo contabile ed in particolare:	
	- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti	
	di gestione;	
	- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili	
	e degli accertamenti eseguiti e se e' conforme alle norme che lo disciplinano;	
	- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.	
	2 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	3 - I membri del Collegio Sindacale, investiti dei compiti di controllo contabile, devono	
	possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies	
	c.c..	
	In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto.	
ART. 37 - BILANCIO ED UTILI		
	1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle	
	disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione	
	sull'andamento della gestione sociale.	
	3 - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo	
	richiedano, l'assemblea che approva il bilancio potrà essere convocata entro 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	4 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva	
	legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno	
	ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.	

5 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.	
6 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.	
<u>ART. 38 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE</u>	
La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 c.c.).	
In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.	
L'assemblea fissa, ai sensi del codice civile, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.	
<u>ART. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.	
<u>ART. 40 – CLAUSOLA FINALE</u>	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.	